

Regolamento disciplinare a.f. 2025.2026

L'adozione di un Regolamento disciplinare per normare le procedure sanzionatorie nei confronti degli alunni di ABF è un atto dovuto, che si inquadra all'interno delle attività formative che l'Azienda, la famiglia e l'alunno pongono in atto con la partecipazione all'attività didattica nell'ambito del DDIF/lefp e percorsi duali in appr.43.

A tal fine è preventivamente opportuno sottolineare che, nello spirito delle linee di indirizzo assunte da ABF con l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa, la tensione all'inclusione ed al recupero deve essere caratteristica imprescindibile dell'attività di ciascun Centro di ABF, con un'attenzione particolare alle situazioni di maggior difficoltà educativa, per le quali sono previsti appositi strumenti e pratiche operative volti al superamento, all'interno della comunità educante, delle difficoltà emergenti.

Ciò nonostante e in linea con le normative di riferimento vigenti per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado, ABF si dota di questo Regolamento al fine di offrire un ulteriore strumento di garanzia e di controllo delle procedure sanzionatorie, così da uniformare la prassi all'interno di tutti i suoi Centri e offrire un modello univoco di riferimento per tutti coloro che sono impegnati nell'attività di formazione.

Le azioni disciplinari hanno finalità educativa e formativa. Esse sono finalizzate a indurre l'allievo alla rielaborazione critica delle proprie azioni, a favorire esperienze positive alternative ai comportamenti negativi agiti e si ispirano al principio della riparazione del danno.

Si sottolinea che, secondo gli indirizzi che sempre hanno caratterizzato l'attività educativa di ABF, le seguenti definizioni delle mancanze non hanno carattere prescrittivo ma eminentemente indicativo, sollecitando, nel percorso di personalizzazione dell'attività educativo-didattica, a una specifica attenzione alla particolare situazione di ciascun alunno. È pertanto da evitare una applicazione letterale *stricto sensu*, privilegiando invece un'ottica che consenta di adeguare il processo di correzione all'interno del più ampio e complesso percorso educativo che ciascun alunno ha intrapreso avendo scelto di frequentare i corsi di ABF.

La responsabilità disciplinare è personale. Essa è assunta per mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti dello studente considerati reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 o quelli contenuti nei punti del presente Regolamento ovvero le violazioni del patto formativo.

1. Definizione delle mancanze

a) Sono considerate **mancanze lievi**:

- Dimenticanza del libretto personale;
- Ritardi occasionali non dovuti a oggettivi problemi di trasporto;

- Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora;
- Mancata o non tempestiva presentazione della richiesta di giustificazione in caso di assenza;
- Prolungamento senza motivo dell'uscita autorizzata dalla classe;
- Sosta durante le ore di lezione nei corridoi e davanti ai distributori;
- Interruzione ripetuta e deliberata della lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili;
- Disturbo della lezione anche chiacchierando con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe;
- Richiesta ripetuta di uscita dall'aula senza valido motivo;
- Indisponibilità a verifiche e valutazioni;
- Mancato svolgimento dei compiti assegnati a casa;
- Il suono del telefono cellulare durante l'orario di lezione;
- Mancanza materiale didattico;
- Danneggiamento del libretto personale per negligenza;
- Adozione di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
- Dimenticanza nell'utilizzo DPI;
- Mancanze in riferimento al regolamento dei laboratori o dei locali;
- Quanto previsto nei specifici regolamenti.

b) Sono considerate **mancanze gravi**:

- Quando, dopo uno o più richiami per una mancanza lieve, l'allievo persiste in modo consapevole con un comportamento inadeguato la mancanza diventa grave;
- Uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni;
- Uso di linguaggio volgare, la bestemmia;
- Imbrattamento di oggetti e ambienti della scuola;
- Adozione di un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico;
- Lancio di oggetti dalla finestra;
- Fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze;
- Introduzione e l'assunzione di sostanze alcoliche
- Assenze ingiustificate ripetute;
- Falsificazione della altrui firma;
- Copiatura durante le verifiche;
- Possesso non autorizzato delle credenziali di accesso alla rete internet della scuola di altri soggetti;
- Manomissione del registro elettronico;
- Diffusione in vario modo di scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome di Azienda Bergamasca Formazione o di persone legate a vario titolo ad esso;
- Scrittura sui muri, porte, arredi, e attrezzature;
- Rottura e/o danneggiamento di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari;

- Incisioni su banchi, porte, muri;
- Sottrazione di beni, valori e oggetti, manomissione e/o distruzione di beni della scuola;
- Minacce, percosse e ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti sia in forma scritta che verbale;
- Danneggiamento del libretto personale per atto voluto;
- Uscita dal Centro senza permesso;
- Comportamento non adeguato sui mezzi di trasporto durante attività proposte da ABF;
- Furto di materiale appartenente al Centro o di beni personali appartenenti a persone presenti al Centro o presso l'istituto.

c) Sono considerate **mancanze gravissime**:

- L'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti o sostanze psicoattive;
- Le lesioni fisiche a persone;
- Tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.).
- La falsificazione e/o il fraudolento utilizzo di profili social altrui;
- Tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche (percosse, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, diffamazioni, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti) o indirette. Tali comportamenti sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di comunicazione social e comunque on line e comunque mediante uso di dispositivi elettronici, e quindi indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità scolastica;

2. Sanzioni

In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni:

- a. Il richiamo verbale;
- b. Il richiamo scritto con annotazione sul registro elettronico/ libretto personale visibile alla famiglia;
- c. Ammonizione scritta del Direttore del Centro;
- d. Sospensione con obbligo di frequenza;
- e. Sospensione temporanea dalle lezioni e dalla frequenza al Centro, fino ad un massimo di 15 giorni;
- f. Percorsi di rielaborazione personale (es. elaborati, attività di riflessione guidata, restituzioni orali o scritte);
- g. Attività di utilità sociale, da svolgere all'interno dell'istituzione o presso enti esterni convenzionati, con finalità educativa e riparativa;

h. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

i. Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di qualifica.

Rimane salva la sanzione amministrativa per chi non ottempera al divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze.

Le **infrazioni lievi**: sono sanzionate dal formatore o altro personale incaricato dal Direttore che le rileva con il richiamo verbale e/o scritto. Nel caso di recidiva o nel caso in cui le circostanze lo richiedano, viene irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta del Direttore.

Le **infrazioni gravi**: a seconda delle situazioni può essere irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta del Direttore o la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni. È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza, vale a dire che l'allievo continua a frequentare regolarmente le lezioni in aula o altre attività proposte all'interno del Centro.

L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando ha commesso mancanze gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l'incolumità delle persone: in tal caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione e l'atto viene adottato dal Direttore con procedura d'urgenza, fatta salva la necessità di confermare l'allontanamento da parte dell'Organo deputato all'irrogazione della sanzione con la procedura prevista al punto 'e'.

Le **infrazioni gravissime**: vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto.

La sanzione che provoca l'allontanamento dalle lezioni può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- Devono essere stati assunti comportamenti "che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, spaccio di sostanze psicoattive vietate dalla legge etc.) oppure deve concretizzarsi una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga all'allontanamento fino a 15 giorni.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione che provoca l'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di qualifica, può essere adottata solamente se ricorrono le seguenti condizioni:

- Deve esserci una recidiva nel caso di comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, spaccio di sostanze psicoattive vietate dalla legge;
- Non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

L'eventuale ritiro e/o il trasferimento ad altro Centro o scuola non interrompe il procedimento disciplinare.

3. Sanzioni alternative

Le attività di utilità sociale o i percorsi di rielaborazione personale costituiscono le misure disciplinari di priorità rispetto alla sospensione.

Può essere prevista la possibilità di prestare attività a favore della comunità scolastica. Le attività previste consistono nel supportare e agevolare i servizi offerti dal Centro o dagli Enti convenzionati, in linea con il patto formativo dell'Azienda.

A titolo di esempio le attività possono essere: volontariato; pulizia ambienti; piccole manutenzioni; attività di ricerca e studio con approfondimenti relativi ai fatti accaduti, lavori di Segreteria, nel pieno rispetto del Regolamento sulla privacy (GDPR 2016) e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le attività devono essere documentate e registrate nel **GRS**, con la voce "sospensione attiva alternativa".

Nel caso di attività esterne, deve essere nominato un **tutor interno** e un **tutor esterno**, responsabili della presa in carico dell'allievo e della valutazione degli esiti.

Nella definizione della misura disciplinare lo studente, e la sua famiglia se minorenne, sono coinvolti: possono proporre o co-progettare le attività di utilità sociale o i percorsi di rielaborazione, così da rendere la sanzione un'occasione di responsabilizzazione e crescita personale.

4. Organi disciplinari

Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere individuali (formatore, incaricato dalla direzione e Direttore) e collegiali (Consiglio di Classe e Consiglio di garanzia).

Il Consiglio di garanzia è costituito dal Legale Rappresentante, dal Direttore Generale o suo delegato, e da un esperto esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere adottate solo da un organo collegiale. In particolare:

- le sanzioni di richiamo verbale e scritto del presente Regolamento sono irrogate dal formatore o incaricato dalla direzione, o Direttore, che rileva un'infrazione che, a suo parere, non rivesta carattere di gravità (mancanze lievi);
- le sanzioni di ammonimento scritto e sospensione con frequenza sono irrogate dal Direttore su segnalazione del singolo formatore o del consiglio di classe;
- le sanzioni che comportano sospensione fino a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'esame conclusivo sono deliberate collegialmente dall'équipe dei docenti formatori/Consiglio di classe, in conformità alle disposizioni regionali.
- la sanzione di allontanamento e non ammissione allo scrutinio finale è irrogata dal Consiglio di classe.

Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenni.

5. Il procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a. e b. del presente Regolamento sono assunte dal formatore dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di contestazione il tutto deve essere verbalizzato sul registro elettronico e sarà visibile alla famiglia.

In tutti gli altri casi il procedimento disciplinare è presieduto dal Coordinatore del Centro.

Il Consiglio di classe, di fronte a fatti gravi, deve essere convocato nel più breve tempo possibile da parte del Direttore del Centro non oltre dieci giorni.

Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione.

Per le sanzioni più gravi (allontanamento dal Centro, non ammissione) è richiesta la votazione all'unanimità del Consiglio di Classe.

Della deliberazione viene redatto verbale contenente:

- a) L'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
- b) Gli estremi dell'episodio o degli episodi contestati;
- c) La motivazione del provvedimento finale;
- d) La sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione alternativa;
- e) L'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione;
- f) Il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti il Consiglio di Garanzia, entro 5 giorni dalla comunicazione. La delibera è comunicata direttamente mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la responsabilità genitoriale; copia della delibera è inviata nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno successivo attraverso il registro elettronico ed il libretto personale ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo.

6. Comunicazione delle sanzioni ed esiti delle stesse

Di tutte le sanzioni, esclusi i richiami verbali, la famiglia è informata attraverso il registro elettronico.

Del provvedimento di cui alla lettera d è data comunicazione scritta alla famiglia, anche tramite registro elettronico, con firma di presa visione. Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno annotando il provvedimento sul registro informatico.

Gli esiti delle attività di utilità sociale e dei percorsi di rielaborazione personale possono concorrere alla valutazione educativa complessiva dello studente (impegno, comportamento, competenze trasversali) non incidono negativamente sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari. I giorni di sospensione non sono computati ai fini del requisito minimo di frequenza del 75%.

7. Impugnazioni

Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari (dalla lettera e alla h), entro cinque giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto al Consiglio di Garanzia.

Qualora il ricorrente chieda la sospensione della sanzione invocando il possibile danno grave ed irreparabile e presupponga i requisiti del *fumus boni iuris*, deve farne richiesta immediata contestualmente al ricevimento della comunicazione. In tal caso la sanzione è sospesa, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Garanzia.

Il Consiglio di Garanzia decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Il Consiglio di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso, pena l'irricevibilità, è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
- carenza di motivazione,
- eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, il Consiglio di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può:

- a) confermare la sanzione,
- b) riformare la sanzione. La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:
 - (1) modifica parziale del provvedimento;
 - (2) annullamento;
 - (3) remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze.

Il provvedimento di applicazione della sanzione formulato dal Consiglio di Garanzia ha carattere definitivo.